



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento AGENZIA ENTRATE

Via Soderini, 2 - 00186 Roma - tel. 06/32652551
entrate.uilpa.it - entrate@uilpa.it

Alla Direzione Centrale del Personale
Ufficio Relazioni sindacali

e Ufficio Dirigenti

Oggetto: Incentivazione e sostegno alla mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali.

Con accordo del 6 marzo 2006, le OO.SS. rappresentative dell'area dirigenziale e codesta Agenzia, hanno convenuto di prevedere un trattamento economico destinato all'incentivazione e al sostegno della mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali.

Come è noto, il descritto trattamento retributivo è riferito ai processi di rotazione e di avvicendamento degli incarichi dirigenziali, al fine di garantire la più efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse in relazione agli assetti organizzativi dell'Agenzia e di favorire lo sviluppo delle professionalità dei dirigenti.

Il medesimo accordo, inoltre, ha previsto che il trattamento economico, in argomento, non compete in caso di "primo incarico". Al riguardo, con successiva nota di codesta Agenzia del 14.6.2006, è stato precisato che per "primo incarico" deve intendersi *"l'atto con il quale il soggetto viene per la prima volta ad essere inserito nel processo di attribuzione degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate"*. Diversamente, *"ogni altro successivo provvedimento darà invece titolo, ricorrendone i requisiti dall'accordo, alla corresponsione della prevista indennità. Ciò vale anche per gli atti di conferimento che prevedevano un diverso incarico all'interno della medesima sede di servizio o **dispongano una proroga o rinnovo del precedente incarico**"*.

Considerato, inoltre, il mutato quadro normativo che impone che gli attuali incarichi di funzioni dirigenziali vengano assegnati con la previsione contrattuale: "l'incarico è conferito dal fino all'espletamento della procedura concorsuale per la copertura della posizione vacante, come previsto dall'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16/2012. La determinazione dell'affidamento dell'incarico può essere rivista in conseguenza di modifiche organizzative o a seguito di accertate carenze gestionali e inosservanza di direttive...", **ne consegue che ai soggetti assegnatari di primo incarico, successivamente al mutato quadro normativo, di fatto, apparirebbe preclusa la possibilità di beneficiare del trattamento economico in oggetto, in evidente disparità di trattamento con i colleghi già beneficiari a seguito dell'ipotesi di avvenuta "...proroga o rinnovo del precedente incarico"**. Peraltro, la suddetta disparità, si tramuta in una concreta ed importante perdita economica per gli interessati che quotidianamente si trovano ad affrontare costi ingenti di viaggio e/o di affitto.

Tutto ciò premesso ed esposto la scrivente O.S. propone a codesta Agenzia una "interpretazione estensiva" della *ratio* dell'accordo anche alla "nuova tipologia" di

assegnazione di incarico a seguito del D.L. n. 16/2012. Essa può facilmente avvenire anche attraverso un "rapportare" il riconoscimento economico in funzione di un lasso di tempo decorrente dalla data di primo incarico e "coerente" con il tempo che usualmente intercorreva con i rinnovi dei primi incarichi.

Diversamente la scrivente O.S. è disponibile ad una rivisitazione/integrazione dell'accordo del 6 marzo 2006.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 23 settembre 2013

Il Coordinatore Generale
UIL PA Agenzia delle Entrate
Renato Cavallaro